

Art. 1 – Norme introduttive

Attraverso questo regolamento, Plastic- Puglia intende determinare e regolamentare la propria iniziativa di seguito indicata come “Be Eco”, che ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente e tutelarla attraverso l’attivazione di mirate politiche volte alla sua difesa.

Art. 2 – Promotore

Promotrice dell’iniziativa è l’azienda Plastic Puglia, con sede in Viale Aldo Moro 31, CAP. 70043 a Monopoli (Bari - Italia), di seguito indicata come promotrice.

Art. 3 – Definizioni

Alle definizioni sotto indicate viene attribuito il seguente significato:

Manichetta gocciolante, di seguito denominata “manichetta”: tubo leggero in polietilene con all’interno i gocciolatori, questi ultimi distinti a “piastrine” o a labirinto continuo. Per manichetta gocciolante si intende un prodotto di polietilene nato per l’irrigazione a goccia per colture arboree, orticole o floreali.

“Rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;

“Rifiuti speciali non pericolosi” rivenienti da agricoltura, i rifiuti plastici (escludendo gli imballaggi) identificati con il codice CER 020104; (Il CER, Catalogo Europeo Rifiuti, classifica i tipi di rifiuto secondo la direttiva 765/442/CCE);

“Produttore di rifiuti”: è chi produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

“Trattamento”: è l’insieme delle pratiche di recupero o smaltimento, compresa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

“Raccolta”: con raccolta si intende il prelievo dei rifiuti, la loro cernita preliminare e il deposito, la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

“Recupero”: Secondo la definizione comunitaria di cui all’art. 3 punto 15) della Direttiva Rifiuti n. 98/2008, per recupero devono intendersi “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

“Gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

“Stoccaggio”: Si intende per stoccaggio il deposito preliminare ad una successiva attività di gestione, come tale rientrante nel più ampio genus delle operazioni di smaltimento o di recupero di cui al dlgs n. 152 del 2006 per le quale è necessaria la specifica autorizzazione;

“Deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti.

“FIR”: il formulario di identificazione del rifiuto è il documento di accompagnamento del rifiuto durante il suo trasporto, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia di rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.

All’interno del presente Regolamento si troveranno richiami alle definizioni sopra citate; quest’ultime si rifanno al D. lgs 152/2006 Testo Unico in materia ambientale e s.m.i.

Art. 4 – Criteri generali e Finalità

Il decreto legislativo 152/2006 indirizza la razionalizzazione, organizzazione, gestione e la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene. Allo stesso modo la normativa in materia ambientale, intende mettere in atto un sistema di restituzione dei beni in polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. Plastic-Puglia partecipa attivamente a questo tipo di processi e vuole così avere con l’iniziativa “Be Eco”, un ruolo attivo nelle attività di recupero e smaltimento, incoraggiando, anche con un premio economico, gli utilizzatori finali dei prodotti in polietilene al fine di impedirne uno scorretto smaltimento.

Art. 5 – Destinatari

L’iniziativa è valida sul territorio nazionale ed è rivolta agli agricoltori che utilizzano manichette in agricoltura.

Art. 6 – Scopo ed oggetto

L’iniziativa si propone, anche con la corresponsione di un premio economico (bonus) sull’acquisto di prodotti Plastic-Puglia di semplificare le pratiche e gli oneri burocratici per lo smaltimento delle manichette.

Art. 7 – Articolazione dell’iniziativa

Per aderire è necessario compilare un apposito modulo, disponibile in versione cartacea presso i rivenditori autorizzati o sul sito <http://www.plasticpuglia.it/>. Il modulo di adesione presenta le informazioni utili per il recupero: dati anagrafici dell’azienda agricola, quantità di manichetta da smaltire, tipologia di prodotto ai soli fini del riconoscimento del bonus. Compilato in tutte le sue parti, nel caso del modello elettronico, il sistema provvederà automaticamente a salvare i dati e a registrare il cliente; mentre per il modello cartaceo, questo dovrà essere inviato tramite fax al +39 080.802567 o per e-mail all’indirizzo info@plasticpuglia.it. Raccolta l’adesione, la promotrice dell’iniziativa, dopo aver ottenuto copia del Fir, erogherà agli agricoltori che hanno avviato a recupero il rifiuto plastico presso raccoglitori autorizzati ed iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali, un bonus di 20 euro a tonnellata da spendere nell’acquisto di manichette Plastic-Puglia AquaTape®, AquaDrop®, AquaPress® o GoldDrip®. Se il prodotto avviato a recupero è marchiato Plastic-Puglia, il bonus si intende raddoppiato. Plastic-Puglia invierà, di comune accordo con gli agricoltori partecipanti all’iniziativa un operatore addetto alla raccolta / raccoglitore autorizzato.

Art. 8 – Condizioni generali di adesione

Potranno essere raccolti e recuperati ai fini dello smaltimento tutti i tipi di manichetta gocciolante, anche realizzati da ditte concorrenti della promotrice.

Art. 9 – Condizioni di corretto recupero

Per poter aderire all’erogazione del bonus, il materiale recuperato, prima di giungere al centro di raccolta, dovrà essere privo di ogni genere di residuo, di pietre e di terra, che non potrà eccedere il 15 % su 1 t di materiale raccolto; la manichetta gocciolante se raccolta manualmente deve essere effettuata trasversalmente alla direzione di stesura della stessa, anche con l’utilizzo di un camion a ragno; se raccolta meccanicamente, tramite l’utilizzo di un avvolgitore. L’area di stoccaggio dovrà essere collocata in modo tale da consentire un facile accesso ai camion che raccoglieranno il materiale. Le aziende potranno ridurre volumetricamente i rifiuti speciali non pericolosi senza alterarne il materiale costruttivo.

Art. 10 – Premialità

Come riportato all’art.7 del presente Regolamento la promotrice dell’iniziativa, dopo aver ottenuto copia del Fir, erogherà agli agricoltori che hanno avviato a recupero il rifiuto plastico presso raccoglitori autorizzati un bonus di 20 euro a tonnellata da spendere esclusivamente nell’acquisto di manichette Plastic-Puglia AquaTape®, AquaDrop®, AquaPress® o GoldDrip®.

Se il prodotto avviato a recupero è marchiato Plastic-Puglia, il bonus si intende raddoppiato. Il bonus potrà essere speso presso un qualsiasi Rivenditore autorizzato Plastic-Puglia, nel momento dell'acquisto di una nuova manichetta, scontando il bonus sul valore totale del nuovo acquisto. Qualora il Rivenditore non dovesse scontare il voucher, l'aderente all'iniziativa può direttamente contattare la Promotrice, che sconterà il valore del voucher ricevuto. Ogni bonus potrà essere speso una sola volta ed entro un anno dalla data di emissione dello stesso. Il bonus non è cumulabile con altre iniziative o sconti.

Art. 11 – Recesso dei benefici

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente atto, la Promotrice si riserva ogni diritto per il recesso dai vincoli contrattuali precedentemente assunti. Le condizioni che possono portare alla revoca del beneficio sono:

- sbagliata compilazione del modulo cartaceo per la partecipazione all'iniziativa;
- utilizzo di dati anagrafici non corrispondenti a persone fisiche o aziende esistenti e registrate;
- mancanza di coerenza tra i prodotti raccolti e le specifiche dettate dal progetto di recupero;
- non corretto recupero del prodotto in campo; le azioni di corretto recupero sono descritte all'art. 9;
- mancato invio del modulo;
- invio del modulo di adesione digitale in maniera difforme da quanto previsto da questo Regolamento;
- assenza dei requisiti previsti per la partecipazione;
- mancata presentazione presso il rivenditore del bonus ottenuto.

Art. 12 – Clausole generali

Il bonus emesso dalla Plastic-Puglia non è cedibile poiché nominativo. Ci si riserva la facoltà di chiedere copia della documentazione che possa attestare l'identità dell'azienda o della persona fisica. La promotrice si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro chiunque, aderendo all'iniziativa, non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o tentata truffa.

Art. 13 – Durata e scadenza dell'iniziativa

Il presente regolamento ha durata fino alla data del 31/12/2019 e decorre dalla data di sottoscrizione. Resterà valido fino a successiva modifica o recessione, in entrambi i casi: verrà preventivamente comunicato.

Art. 14 – Comunicazione e Pubblicità

All'iniziativa verrà data idonea divulgazione. Potranno essere adottate forme di pubblicità in conformità con le disposizioni legislative. La rete promozionale sarà costruita sulla base di iniziative che promuovano il coinvolgimento dei destinatari nel contesto in cui verrà realizzato il progetto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web: www.plasticpuglia.it dove sarà possibile compilare il modello di partecipazione.

Art. 15 – Servizio di assistenza cliente

La Promotrice ha predisposto un Servizio di assistenza ed informazione per il cliente. Gli interessati che desiderano avere informazioni aggiuntive o chiarimenti, hanno la possibilità di chiamare al numero +39 080.802122 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, per l'intera durata dell'iniziativa. L'invio del modello di adesione cartaceo e dello scontrino deve essere fatto tramite Fax al numero +39 080.802567 o per email all'indirizzo info@plasticpuglia.it

Art. 16 – Trattamento dati personali

I dati forniti dagli aderenti saranno trattati dalla Plastic-Puglia, ai sensi del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il rifiuto a conferire i propri dati comporterà l'impossibilità di partecipazione. Il titolare del trattamento dell'iniziativa è l'azienda Plastic Puglia, con sede in Viale Aldo Moro 31, 70043 - Monopoli (Ba- Italia)

Sarà possibile richiedere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati dell'azienda agricola, nonché la cancellazione e disdetta nel caso in cui questa non voglia più beneficiare del servizio.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto della legge di riferimento e limitatamente ai fini connessi alla presente iniziativa.

Art. 17 – Disposizioni finali

La Promotrice sottolinea che non ha alcuna funzione di intermediazione tra produttori, destinatari ed i raccoglitori, non partecipa alla gestione e pianificazione dello smaltimento del rifiuto. Premia però al contempo coloro che scelgono un approccio ecosostenibile nella gestione del rifiuto in polietilene.

Monopoli, febbraio 2019